



COMUNE DI SCHIO
PROVINCIA DI VICENZA

**Regolamento per l'attuazione di agevolazioni
tributarie a sostegno delle attività commerciali e
artigianali ubicate in zone precluse al traffico a
causa dello svolgimento di lavori per la
realizzazione di opere pubbliche**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
In vigore dal 01/01/2023

del 24/07/2023

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Beneficiari della agevolazioni ed esclusioni	pag. 3
Art. 3 Zone precluse al traffico	pag. 4
Art. 4 Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 5 Interventi finalizzati a favorire l'informazione, la visibilità e l'accesso alle attività	pag. 4
Art. 6 Certificazione attestante la presenza e la durata dei lavori stradali.....	pag. 4
Art. 7 Agevolazioni tributarie	pag. 5
Art. 8 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni	pag. 5
Art. 9 Disposizioni transitorie per lavori in corso alla data del 1° gennaio 2023..	pag. 6
Art. 10 Entrata in vigore	pag. 6

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995, la concessione di agevolazioni sui tributi locali di competenza del Comune di Schio, per gli esercizi commerciali e artigianali (con vendita o prestazioni direttamente rivolte al pubblico nei medesimi locali), nonché per le altre attività assimilabili per la presenza del richiamo della clientela in quanto aventi ingresso o spazio-vetrina sulla strada (esercizi pubblici, strutture ricettive, agenzie di viaggi ed immobiliari), situati nelle zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, in considerazione dei disagi derivanti alle attività stesse dal perdurare dei lavori.

2. Disciplina altresì iniziative volte al sostegno delle attività stesse.

Art. 2 Beneficiari delle agevolazioni ed esclusioni

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento esclusivamente gli esercizi di cui al precedente articolo 1, regolarmente iscritti alla CCIAA, che abbiano l'unico punto di accesso della clientela o più del 50% delle vetrine sulla strada/piazza, direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica.

2. La strada/piazza interessata dalle limitazioni del traffico dovrà inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) che sia completamente preclusa al traffico veicolare;

b) che la viabilità, da doppio senso di circolazione, venga limitata ad unico senso di marcia;

c) che abbia uno sbocco impedito dai lavori o che subisca una limitazione dell'afflusso del traffico a causa dell'impossibilità di accedervi dalla strada interessata dai lavori da almeno un senso di marcia della stessa, senza compensazioni di afflussi di traffico da altre strade. In tal caso, per beneficiare delle agevolazioni e esclusioni, si considera solo il tratto di strada compreso tra la via interessata dai lavori e la prima intersezione aperta alla circolazione ordinaria, non modificata a causa dei medesimi lavori.

Potranno inoltre usufruire delle agevolazioni le attività i cui ingressi, seppur prospicienti su vie o piazze poste in ZTL/zona pedonale, siano palesemente oscurati o resi comunque poco visibili da strutture di cantiere di lavori di competenza comunale eseguiti su immobili pubblici.

3. Beneficiano delle agevolazioni solo i contribuenti in regola con gli obblighi tributari e con i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune, rispetto ai quali non risultino liti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune, nonché in possesso degli atti abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività, pena la decadenza dalle agevolazioni oggetto del presente regolamento.

4. Per i contribuenti per i quali risultino in essere insolvenze, le agevolazioni potranno essere concesse solo previa regolarizzazione della posizione.

Art. 3 Zone precluse al traffico

1. Le zone interessate dai lavori devono essere completamente precluse al traffico o avere viabilità a senso unico o alternato o avere uno sbocco impedito dai lavori. In questi ultimi casi si considera il solo tratto compreso tra la via interessata dai lavori e la prima via ad essa perpendicolare.

2. Il periodo di preclusione/limitazione al traffico è calcolato sulla base delle limitazioni previste dalle ordinanze.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Le agevolazioni si applicano in presenza di lavori di durata superiore a sei mesi. Il periodo di preclusione/limitazione al traffico è calcolato sulla base delle preclusioni/limitazioni previste dalle ordinanze comunali che dispongono le modifiche della viabilità e per i cantieri situati in zona ZTL/zona pedonale le agevolazioni permangono sino al permanere degli impedimenti/limitazioni all'accesso dell'esercizio.

2. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi nel corso di un anno le agevolazioni di cui all'art. 7 si applicano sui tributi dovuti per l'anno stesso.

3. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi interessando due diverse annualità le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno nel corso del quale maturano complessivamente i sei mesi.

4. Le riduzioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno e non sono rapportate ai mesi di durata dei lavori.

Art. 5 Interventi finalizzati a favorire l'informazione, la visibilità e l'accesso alle attività

1. Per tutta la durata dei lavori che si protraggono per oltre sei mesi il Comune provvede a segnalare adeguatamente sul proprio portale la presenza delle singole attività operanti sui tratti stradali interessati e le modalità per raggiungerli; potranno essere previste altre azioni di informazione di servizio su spazi a disposizione del Comune.

Art. 6 Certificazione attestante la presenza e la durata dei lavori stradali

1. Il Comune rilascia annualmente su richiesta degli interessati, per ciascuna delle attività aventi la sede operativa nelle zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, una certificazione attestante la presenza dei cantieri e la durata dei lavori, che il titolare dell'impresa potrà utilizzare in occasione di eventuali verifiche e/o accertamenti fiscali.

Art. 7 Agevolazioni tributarie

1. Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale è svolta l'attività commerciale/artigiana:

- esenzione dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; l'esenzione si estende alla segnaletica commerciale installata sul territorio (preinsegne);
- esenzione della TARI (quota fissa) dovuta in relazione al servizio rifiuti;
- esenzione dell'IMU, esclusivamente nel caso in cui l'immobile, con l'accesso limitato dai lavori, sia di proprietà dello stesso soggetto che vi esercita l'attività (la riduzione riguarderà solamente l'IMU di competenza del Comune).

2. Le riduzioni sono annuali, non sono rapportate alla durata dei lavori e si applicano, con le modalità di cui all'art. 4, per più anni solo quando i lavori abbiano una durata superiore ai sei mesi per ogni singolo anno.

4. Il beneficio per ogni singolo contribuente non può in ogni caso superare un tetto massimo di 2.000,00 euro annui.

Art. 8 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata al Settore Tributi, presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via PEC, a far data dell'emissione del provvedimento di limitazione/restrizione del traffico e fino a non oltre 60 giorni dal ripristino della viabilità ordinaria e/o dalla chiusura del cantiere, a pena di inammissibilità.

2. L'istanza deve contenere le generalità e il codice fiscale del titolare dell'attività, la denominazione della stessa, l'indirizzo della sede operativa ubicata nella zona a traffico precluso/limitato in relazione alla quale si richiede l'agevolazione, l'indicazione della proprietà dell'immobile.

3. Il Settore Tributi sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici comunali e verifica la regolarità dei versamenti di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento, l'assenza di liti pendenti e il possesso dei titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività.

4. Qualora risultino irregolarità nei pagamenti verrà effettuata idonea comunicazione all'utente, invitandolo a regolarizzare la posizione entro un congruo termine, a pena del rigetto dell'istanza.

5. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il Settore Tributi procede allo sgravio/rimborso dei tributi direttamente gestiti; ne dà altresì segnalazione al Concessionario perché proceda analogamente in relazione al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 9 Disposizioni transitorie per lavori in corso alla data del 1° gennaio 2023

1. Per i lavori in corso alla data del 1° gennaio 2023 e ultimati prima della approvazione del presente regolamento la presentazione dell'istanza entro il 30 settembre 2023 ha effetto in relazione ai i tributi dovuti dal contribuente in relazione all'anno 2023.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione dal 1° gennaio 2023.